

# I QUADERNI FISCALI FISCOCSEN

Rassegna giuridico fiscale in  
ambito sportivo

## CONTATTO

@ info@fiscocsen.it

📞 392-6062182

🌐 www.fiscocsen.it

Roma



## NORMATIVA

📖 A cura della redazione  
#fiscocsen

📖 Coordinamento nazionale:  
Dott. Francesco De Nardo -  
Avv. Paolo Rendina - Dott.ssa  
Katia Arrighi

# I QUADERNI FISCALI FISCOCSEN

- AGGIORNAMENTI PRATICI -

## OBIETTIVO

Informazione in ambito giuridico fiscale con circolari pratiche  
su temi di aggiornamento quotidiano.

## CORONAVIRUS

Aggiornamenti per lo sport

*Articolo a cura del coordinamento nazionale FISCOCSEN*

*Dott. Francesco De Nardo*

*Avv. Paolo Rendina*

*Dott.ssa Katia Arrighi*



## CORONAVIRUS

### Aggiornamenti per lo sport

E' stato emanato in data 01 marzo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicante "ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 , recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19 . Serie Generale n. 52 del 01 marzo 2020.

All'articolo 1 si parla delle disposizioni concernenti i comuni della cd "zona rossa "indicati nell'allegato a) corrispondenti a:


In Lombardia	In Veneto
Bertonico Casalpusterlengo Castelgerundo Castiglione d'Adda Codogno Fombio Maleo San Fiorano Somaglia Terranova dei Passerini	Vò

## Articolo 1 lettera c)

*Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.*

All'articolo 2 si parla invece delle Regioni e dei comuni dell'allegato due e dell'allegato 3:

Allegato due	Allegato 3
Emilia-Romagna Lombardia Veneto Pesaro e Urbino Savona	Bergamo Lodi Piacenza Cremona



<p><b>Lettera a)</b> sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all'8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. <b>Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1.</b> E' fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province;</p> <p><b>Lettera b)</b> è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell'accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);</p> <p><b>Lettera c)</b> sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;</p>	<p>Nella sola Regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza si applica ALTRESI:</p> <p>a) sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi</p>
---	---



<p><b>Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1.</b></p>	<p><b>sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi</b></p>
--	--



Quindi consentiti: <ul style="list-style-type: none"><li>• eventi</li><li>• competizioni</li><li>• sedute di allenamento</li></ul> all'interno di <u>impianti sportivi</u> utilizzati a porte chiuse.	Quindi sospensione delle attività sportive in <u>centri sportivi</u> , oltre che piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
---	---



Si parla di <b>IMPIANTI SPORTIVI</b>	Si parla di <b>CENTRI SPORTIVI</b>
--------------------------------------	------------------------------------

A questo link <http://www.sport.governo.it/it/notizie/avviso/> compare l'ultimo aggiornamento pubblicato sul sito dell'Ufficio sport che specifica:

*“In data 1 marzo 2020 è stato adottato il [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.](#)*

*Con riferimento alle previsioni in materia di sport di cui all'art. 2, si precisa quanto segue. L'art. 2, comma 1, lettera a), ha disposto la sospensione sino all'8 marzo 2020, nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, facendo tuttavia salvo, nei comuni diversi da quelli indicati all'allegato 1 dello stesso decreto, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti tesserati agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse.*

*Si raccomanda di adottare misure organizzative tali da garantire agli atleti la possibilità di rispettare, negli spogliatoi, la distanza tra loro di almeno un metro.*

*La sospensione prevista dal successivo art. 2, comma 3 dell'attività di palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, riguarda **soltanto lo sport di base e l'attività motoria in genere**, svolta all'interno delle predette strutture ed è limitata alla Regione Lombardia e alla Provincia di Piacenza”.*

Fino a domenica 8 marzo, infatti, le discipline agonistiche dovranno svolgersi a porte chiuse sia per quanto riguarda gli allenamenti che le gare ufficiali dei comuni non compresi nella «zona rossa».

Solo gli atleti tesserati agonisti possono svolgere attività all'interno degli impianti sportivi utilizzati a porte chiuse.

L'attività sportiva agonistica è regolamentata dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982 mentre la regolamentazione della attività amatoriale ludico – motoria e della attività non agonistica è disciplinata dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013 e dall'articolo 42 bis della Legge 98/2013, tenendo conto delle Linee guida emanate dal Ministero della Salute con Decreto del 08/08/2014.

Link di riferimento:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/20/13A06313/sg>

[http://www.scuoladello sport.coni.it/images/documenti/Normativa\\_Sport/TutelaSanitaria/Decreto\\_Ministero\\_Sanita\\_18\\_febbraio\\_1982.pdf](http://www.scuoladello sport.coni.it/images/documenti/Normativa_Sport/TutelaSanitaria/Decreto_Ministero_Sanita_18_febbraio_1982.pdf)



*[Il lavoro che abbiamo fatto è stato il frutto di una personale nostra ricerca fra vari siti istituzionali. Se riscontrate modifiche o integrazioni da apportare ,dati i provvedimenti nel frattempo emanati vi preghiamo di volercelo segnalare a \[info@fiscocsen.it\]\(mailto:info@fiscocsen.it\)](#)*